COMMISSIONE

INFORMAZIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Raccomandazione rivolta agli Stati membri in materia di attività dei servizi sociali nei confronti dei lavoratori che si spostano nella Comunità

I - Relazione

La stretta collaborazione che la Commissione della Comunità Economica Europea «ha il compito di promuovere tra gli Stati membri nel campo sociale», a norma dell'articolo 118, deve certamente essere prevista per l'attività dei servizi sociali nei confronti dei lavoratori della Comunità che sono o saranno occupati in uno Stato membro diverso dal loro. Infatti, tali servizi hanno un ruolo importante da svolgere e fanno incontestabilmente parte del campo sociale al quale si applica l'articolo 118. D'altronde, è facile constatare che la loro attività si estende, direttamente o indirettamente, alla maggior parte delle materie espressamente contemplate dal citato articolo e che una cooperazione è tanto più auspicabile in quanto detti movimenti di manodopera interessano contemporaneamente due o più Stati.

Il servizio sociale, attività che mira per definizione ad un migliore adattamento reciproco degli individui e dell'ambiente, non può che contribuire alla soluzione dei problemi umani creati dagli spostamenti della manodopera. La sua azione rientra in tal modo nelle finalità cui mira l'articolo 117, che riconosce la necessità di «promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro».

Infine, le disposizioni del Trattato di Roma instaurano, con la libera circolazione delle persone, una nuova concezione dei lavoratori «migranti», i quali diventano, nel quadro del Mercato comune, lavoratori di uno Stato membro occupati in un altro Stato membro della Comunità, ciò che deve comportare, per quanto li concerne, lo sparire delle nozioni classiche di emigrazione e di immigrazione, per sancire progressivamente le nozioni di libero spostamento e di libero stabilimento sul territorio della Comunità. Ciò non mancherà di aprire nuove prospettive nel campo dei servizi sociali, come il Parlamento Europeo ebbe a sottolineare in vari dibattiti.

Tutte queste considerazioni hanno indotto la Commissione ad intraprendere degli studi «sulla situazione attuale del servizio sociale dei lavoratori migranti nei sei Paesi della C.E.E.», e ciò parallelamente all'elaborazione e all'applicazione dei regolamenti n. 3, 4 e 16, sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e n. 15 sui primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavorati all'interno della Comunità. Tali studi hanno permesso di constatare le differenze esistenti, dovute alla diversità dei contesti e dei problemi, e di rilevare, accanto alle realizzazioni ed agli sforzi positivi compiuti, anche le lacune da colmare. Essi hanno altresì dimostrato che con l'adozione di provvedimenti e metodi appropriati, nel quadro di una politica sociale che tenga conto soprattutto dei problemi della formazione professionale e dell'alloggio, si potrà contribuire utilmente ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie, che si trasferiscono in un paese diverso dal loro, le condizioni più favorevoli possibili di vita e di lavoro. Ciò presenta un interesse incontestabile tanto sul piano umano e sociale, quanto su

quello economico, poichè un migliore adattamento non può non risolversi in un maggior rendimento di lavoro, eliminando anche la maggior parte delle conseguenze sinora constatate dell'inadattamento (instabilità, rimpatri, malattie, ecc.).

La Commissione ha d'altro canto tenuto debitamente conto delle convenzioni e delle raccomandazioni dell'O.I.L. relative ai lavoratori migranti, segnatamente la convenzione n. 97 e la raccomandazione n. 86 che ne sono i documenti base. Lasciando impregiudicate le disposizioni in materia, contenute in tali documenti, la Commissione ha elaborato la raccomandazione riprodotta più avanti e si è anche informata alla Carta Sociale Europea, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di ogni persona di beneficiare di servizi sociali qualificati, e per i migranti e le loro famiglie, del diritto alla protezione e all'assistenza.

Per l'elaborazione del testo della presente raccomandazione, la Commissione ha sentito il parere del Comitato economico e sociale e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione sociale del Parlamento Europeo.

La Commissione della C.E.E. ha pure tenuto a consultare l'Alta Autorità della C.E.C.A., che ha assicurato il proprio pieno appoggio alla presente raccomandazione, senza pregiudizio per le azioni che essa può esplicare nel quadro del Trattato di Parigi.

Sul piano concreto, la Commissione ha già preso un certo numero di iniziative. Un seminario, organizzato nel 1960, ha avuto fra l'altro per tema «Il servizio sociale e la mobilità delle persone»; sono previste iniziative analoghe, interamente dedicate ai problemi che formano l'oggetto della presente raccomandazione e realizzate con il concorso di esperti di questioni sociali, di rappresentanti delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni familiari e di responsabili di servizi sociali qualificati. E' in corso di attuazione un programma di borse di studio per assistenti sociali, al fine di consentire a questi ultimi un tirocinio in un paese della C.E.E. diverso dal loro, presso servizi sociali destinati ai lavoratori ed alle loro famiglie che si spostano nella Comunità. Nello stesso intento ed a seguito dei suggerimenti dati in particolare dal Comitato economico e sociale, la Commissione sta esaminando la possibilità di mettere a disposizione degli Stati membri che ne faranno richiesta, il concorso temporaneo di esperti di un altro paese, per contribuire all'applicazione pratica della presente raccomandazione e per fornire loro una cooperazione tecnica per la realizzazione di programmi speciali.

II - Raccomandazione

Per questi motivi e a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare dell'articolo 155, la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale, raccomanda ai Governi degli Stati membri di:

1. *stimolare e favorire, specie mediante un appropriato aiuto finanziario, lo sviluppo e, ove occorra, l'istituzione di servizi sociali dotati di mezzi e di personale adeguati, col compito di aiutare i lavoratori e le loro famiglie che si spostano nella Comunità.*

Questi servizi, statali, parastatali o privati, dovranno essere istituiti in funzione delle reali necessità e la loro assistenza dovrà essere prestata gratuitamente ai beneficiari. La loro attività dovrà estendersi a tutte le categorie di lavoratori, compresi gli stagionali ed i frontalieri. Per assicurare l'assunzione di assistenti sociali di alto livello qualitativo, le condizioni del loro trattamento economico saranno stabilite tenendo conto delle responsibilità loro affidate e del grado di formazione richiesto, quale risulta al punto 4 della presente raccomandazione.

2. *Vigilare affinchè questi servizi rispondano alle seguenti esigenze:*

A. *Prima della partenza dal paese di origine*

— dare al lavoratore che intenda assumere un'occupazione in un altro paese della Comunità, al coniuge ed ai familiari, la possibilità di consigliarsi con un assistente sociale qualificato sul loro progetto, in modo che la decisione e la preparazione siano facilitate. A tal fine le informazioni che l'assistente sociale deve loro fornire, o direttamente o mettendo gli interessati in contatto con i servizi e le organizza-

zioni professionali competenti, devono riguardare soprattutto le condizioni di vita, alloggio compreso, e di lavoro nel nuovo paese, le legislazioni nazionali applicabili e le disposizioni relative alla libera circolazione ed alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Dovranno essere prese tutte le iniziative per facilitare i primi contatti con il paese d'occupazione (informazioni dettagliate, indirizzi, opuscoli, films, corsi di lingue, piccoli vocabolari, ecc.).

— assicurare alle famiglie separate dal capofamiglia:

a) i mezzi per prepararsi a raggiungerlo, sul piano psicologico (per la madre di famiglia ed i figli, specie se adolescenti), sul piano linguistico, ecc.;

b) se la separazione si prolunga, l'aiuto indispensabile per mantenere i legami familiari, favorire la riunione della famiglia, mettere gli interessati al corrente della famiglia, mettere gli interessati al corrente della legislazione sociale e ottenerne l'applicazione.

B. *Durante il viaggio*

— vigilare affinchè sia assicurata, secondo adeguate modalità, l'assistenza che eventualmente si riveli necessaria.

C. *All'arrivo nel paese ospitante*

— vigilare affinchè l'accoglienza sia organizzata in collaborazione fra i servizi sociali ed i servizi ufficiali dei due paesi e con i datori di lavoro, onde vengano assicurate ai lavoratori tutte le facilitazioni per quanto riguarda il loro transito e l'avviamento verso il luogo della loro nuova residenza;

— dare ai lavoratori ed alle loro famiglie la possibilità di consultare, nella propria lingua, un servizio sociale qualificato che possa aiutarli a prendere conoscenza delle formalità da espletare ed a comprendere l'interesse che essi hanno a familiarizzarsi al più presto con la lingua, gli usi e i costumi del paese; orientarli verso gli enti statali, parastatali e privati competenti per le questioni che li interessano; prestare ad essi, se necessario, l'assistenza psicosociale del caso.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai ragazzi, agli adolescenti, agli uomini soli ed alle madri di famiglia, in rapporto ai problemi diversi che essi presentano. Per i provvedimenti che tali problemi richiedano e che non rientrino nella competenza diretta dei servizi sociali (ad esempio: insegnamento scolastico, formazione professionale, ecc.), spetta a tali servizi interessarne gli organi competenti, sollecitarne le iniziative, contribuire ad orientare l'opinione pubblica ed incoraggiare la collaborazione degli interessati. Potrebbe essere utilmente considerata l'opportunità di esperienze «pilota» per rispondere a bisogni non soddisfatti.

— offrire l'assistenza necessaria per far venire la famiglia, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l'uso di un alloggio, tenendo conto delle possibilità locali e della parte di reddito che l'interessato può destinarvi.

3. *Organizzare in ogni Stato membro una cooperazione effettiva fra i servizi sociali aventi competenza specifica dei suddetti problemi e gli altri servizi sociali,* in modo che gli uni e gli altri possano normalmente dividersi le attività svolte a favore di tali lavoratori a seconda che le necessità di questi ultimi siano o non siano direttamente connesse con la loro occupazione in un paese straniero, ed in maniera che le rispettive attività si integrino, senza peraltro che le necessarie misure di coordinamento rechino pregiudizio al carattere pubblico, privato o professionale dei vari servizi considerati.

4. *Favorire e controllare, sul piano quantitativo e qualitativo, la formazione del personale addetto ai servizi sociali*

Ferma restando l'azione che è o può essere svolta dai servizi pubblici o da organizzazioni

professionali, è opportuno che ogni servizio sociale, pubblico o privato, destinato ai lavoratori ed alle loro famiglie che si spostano da un paese all'altro della Comunità, si avvalga di assistenti sociali con adeguata formazione di base, quale viene normalmente impartita nelle scuole di servizio sociale del rispettivo paese.

Inoltre, dovrebbe essere assicurata loro una preparazione complementare che comprenda, nella misura in cui tali materie non facciano già parte dei programmi di formazione generale degli assistenti sociali:

a) nozioni atte a facilitare l'acquisizione delle conoscenze indispensabili sulla mentalità, gli usi e i costumi dei lavoratori e delle loro famiglie, secondo i paesi e le regioni da cui provengono (in particolare: corsi di psicologia, di sociologia, ecc.);

b) la conoscenza del paese ospitante, per quanto riguarda la sua legislazione, in particolare quella sociale, il suo ordinamento amministrativo, il suo ambiente sociale e culturale; la conoscenza dei problemi specifici dei diversi settori di attività ed ambienti sociali del paese ospitante;

c) la conoscenza delle disposizioni comunitarie (quali ad esempio le norme riguardanti la libera circolazione, la sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano nella Comunità, il Fondo sociale, ecc.), nonchè la conoscenza degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti fra gli Stati membri;

d) la conoscenza dei metodi di lavoro propri ai gruppi e agli individui;

c) la conoscenza delle lingue ad un fine pratico.

Infine, l'organizzazione di cicli di studio per gli assistenti sociali addetti ai servizi specializzati, deve consentire loro, se già non ne hanno avuto l'occasione, di aggiornarsi sulle tecniche attuali del servizio sociale.

L'assegnazione di borse di studio ad assistenti sociali già qualificati che desiderino perfezionarsi, sembra essere uno dei mezzi più efficaci per migliorare la loro capacità professionale, in quanto tali borse daranno la possibilità di compiere viaggi di studio e di osservazione o tirocini effettuati dagli assistenti sociali dei paesi d'origine nei paesi ospitanti e viceversa.

5. *Assicurare una cooperazione permanente fra i servizi sociali dei paesi interessati*

Sarà opportuno rendere concreta tale cooperazione mediante l'istituzione di organi di collegamento fra i servizi sociali del paese di origine dei lavoratori e quelli del paese ospitante.

Tale cooperazione deve riguardare in particolare.

a) lo scambio reciproco di informazioni;

b) le attività che interessano contemporaneamente i due paesi (partenza e accoglienza dei lavoratori, partenza e sistemazione delle famiglie, rimpatri, ecc.);

c) l'organizzazione dei servizi sociali destinati ai lavoratori che si trasferiscono da un paese all'altro. La Commissione raccomanda, a questo proposito, che i servizi sociali siano organizzati preferibilmente ad opera del paese ospitante, tenendo conto dei particolari bisogni di carattere psicologico o d'altro carattere dei lavoratori interessati ed in stretto collegamento con i servizi e con le autorità del paese di origine. Qualora nel paese ospitante operino servizi sociali facenti capo al paese di origine, è opportuno che la loro attività sia coordinata con quella dei servizi sociali dei paesi ospitanti, che gli assistenti sociali, cui tali servizi sono affidati, siano adattati al paese ove esercitano la loro attività, ne conoscano la lingua e cerchino di evitare che si formino o si mantengano gruppi chiusi di cittadini di uno stesso paese;

d) la formazione degli assistenti sociali, l'elaborazione comune di programmi per l'assegnazione delle borse di studio, di cui al punto 4, e per l'organizzazione di riunioni ed incontri, per cittadini di due o più Stati, con la partecipazione degli assistenti sociali dei paesi ospitanti e di origine, insieme a specialisti in questioni di migrazione e di azione sociale.

Per quanto riguarda i problemi per la cui soluzione si rende necessario il concorso di servizi sociali di diversi paesi, questi ultimi —

senza rinunciare alla possibilità di collaborare fra di loro e con le autorità dei paesi interessati — potranno ricorrere utilmente ad uno dei servizi sociali internazionali qualificati onde utilizzarne la particolare competenza ed evitare una duplicazione di competenze.

In conclusione, la Commissione:

— raccomanda ai Governi degli Stati membri di adottare, entro il più breve termine, i provvedimenti necessari per conseguire gli obiettivi. suindicati;

— suggerisce agli organi ufficiali di dare una larga diffusione alla presente raccomandazione, non soltanto presso i servizi sociali, ma altresì presso tutte le istituzioni statali, parastatali e private, comprese le organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, che possono contribuire alla sua applicazione;

— invita i Governi degli Stati membri a tenerla regolarmente informata dei provvedimenti adottati nella materia, oggetto della presente raccomandazione, nonchè della loro applicazione e delle difficoltà incontrate;

— offre il concorso dei propri servizi per lo sviluppo della cooperazione sul piano di tutti i paesi della Comunità o sul piano bilaterale, specie al fine di esaminare il seguito che potrà essere dato, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione, alle proposte degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN